

DECRETO DEL DUCE

in data 18 Aprile 1944-XXII

Art. 1. - I militari di qualsiasi grado, classe e categoria e i non militari che prima o dopo l'8 settembre 1943-XXI hanno abbandonato il Reparto o l'abitazione per unirsi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato sono puniti per il fatto stesso di tale partecipazione con la pena di morte mediante fucilazione alla schiena.

Alla stessa pena è soggetto chiunque, all'infuori di una vera e propria partecipazione materiale all'attività delle bande, esplica un'azione diretta ad agevolare l'opera delle bande stesse. Coloro che sono sorpresi con le armi alla mano sono immediatamente fucilati sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di alcun giudizio.

Art. 2. - Chiunque da rifugio, fornisce vitto o presta comunque assistenza a taluna delle persone indicate nell'articolo precedente è punito con la pena di morte mediante fucilazione alla schiena. La pena può tuttavia essere limitata fino ad un minimo di 15 anni di reclusione quando si tratti di rifugio, vitto o assistenza prestata a favore di un prossimo congiunto a norma dell'art. 307 Codice Penale.

Art. 3. - I colpevoli di alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti che si costituiscono volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto andranno esenti da pene e non saranno sottoposti a procedimento penale.

Art. 4. - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti e la esecuzione sommaria prevista dal 3° comma dell'art. 1 importano di diritto la confisca di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al colpevole.

Art. 5. - La cognizione dei delitti previsti dal presente decreto spetta ai Tribunali Militari, i quali giudicano osservando le norme stabilite dalla legge per i Tribunali Militari e Straordinari di Guerra. Si applicano le norme predette anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei giudicati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia e inserito, munito del sigillo di Stato, nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta.